



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA**

**PER LA FORNITURA DI N. 13 AUTOBUS ELETTRICI NUOVI DI  
FABBRICA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO**

**FINANZIATA CON RISORSE PON METRO 2014-2020**

**Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)**

**CUP: B80A22000030001**

**CPV: 34121100-2**

**Allegato CT2**

**Penali**



**UNIONE  
EUROPEA**  
Fondi Strutturali e  
di Investimento  
Europei

## Sommario

<b>1 PENALI SULLA FORNITURA DEI VEICOLI</b> .....	3
<b>1.1 MANCATA RISPONDEZA DEI VALORI DI AUTONOMIA</b> .....	3
<b>1.2 MANCATA RISPONDEZA POSTI PASSEGGERI</b> .....	3
<b>1.3 MANCATA RISPONDEZA DEI VALORI DI RUMOROSITÀ</b> .....	4
<b>1.4 RITARDATA CONSEGNA</b> .....	4
<b>1.5 MANCATA DISPONIBILITÀ GIORNALIERA DEI VEICOLI</b> .....	4
<b>1.6 RITARDATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE E STRUMENTAZIONE</b> .....	5
<b>1.7 MANCATO RISPETTO DICHIARAZIONI CICLO DI VITA</b> .....	5
<b>1.8 MANCATO REPERIMENTO DEI RICAMBI</b> .....	5

## **PENALI**

Il valore delle penali previste dal Capitolato tecnico non potrà superare complessivamente la quota massima del 10% del valore del Contratto. Oltre tale limite COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il Contratto richiedendo eventuali maggiori danni derivati da tale inadempimento.

A tale valore, si sommeranno le penali previste per il mancato adempimento delle prescrizioni di cui all'art 47 del D.L. 77/2021, come modificato con la legge di conversione n.108/2021.

Potranno dunque essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 51 del D.L. sopra richiamato e di cui allo schema di contratto.

### **1 PENALI SULLA FORNITURA DEI VEICOLI**

La penalità per la mancata rispondenza dei dati indicati nell'allegato B1 (modulo di presentazione dell'offerta tecnica), nella documentazione a corredo dell'offerta tecnica e nelle schede tecniche, relativi alle voci soggette a punteggio, presenti nell'Allegato CT1 – Sistema di valutazione delle offerte (fermo il risarcimento del maggior danno subito da COMMITTENTE), sarà pari a:

- $(\text{differenza tra punteggio attribuito e punteggio attribuibile}) * \text{prezzo dell'autobus offerto} / 80$  (in euro) \* Numero autobus che presentano mancata rispondenza.

Non trovano applicazione della penale sopra descritta al punto 1 le mancanze indicate nei successi punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 per le quali verranno applicate le seguenti penali (a meno di documentate cause di forza maggiore).

#### **1.1 MANCATA RISPONDEZZA DEI VALORI DI AUTONOMIA**

(SEZ. B CAP. 1.2.1.1)

In sede di collaudo di accettazione verrà verificato il valore di autonomia dichiarato, in caso di riduzione della prestazione superiore al 5% rispetto al valore di autonomia dichiarato, verranno applicate le seguenti penali:

- 1% del valore del singolo veicolo per ogni punto, o frazione di punto percentuale arrotondata per eccesso, di scostamento dal valore dichiarato, fatta salva la franchigia del 5%, fino ad un massimo del 15%;

In caso di riduzione della prestazione superiore al 15%, il COMMITTENTE, si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **1.2 MANCATA RISPONDEZZA POSTI PASSEGGERI**

(SEZ. B CAP. 1.2.6.1)



**UNIONE  
EUROPEA**  
Fondi Strutturali e  
di Investimento  
Europei

Qualora, in sede di omologazione e/o immatricolazione del veicolo, venga accertata una variazione, in diminuzione, del numero dei posti passeggeri rispetto a quelli dichiarati in offerta (posti totali in assenza di carrozzella escluso autista) verranno applicate le seguenti penali:

- € 2.500 a bus per ogni posto in meno fino a 2 unità;
- € 5.000 a bus per ogni posto in meno oltre le 2 unità;

Nel caso in cui in sede di omologazione e/o immatricolazione del veicolo venga accertata una variazione in diminuzione dei posti passeggeri che comporti la riduzione del numero dei posti passeggeri al di sotto del numero minimo di posti richiesto in sede di gara (22 posti in assenza di carrozzella escluso autista), il COMMITTENTE si riserva il diritto di risolvere il CONTRATTO, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

### **1.3 MANCATA RISPONDEZA DEI VALORI DI RUMOROSITÀ**

(SEZ. B CAP. 1.3.3.9)

Qualora, in sede di collaudo di accettazione del veicolo, venga misurato un valore di rumorosità interna per veicolo fermo e/o in movimento e/o rumorosità esterna superiore a quelli dichiarati in offerta, verranno applicate le seguenti penali:

- € 500/veicolo per ogni db(A) di scostamento in ogni punto di misura previsto dalle normative di riferimento rispetto al valore presentato in sede di offerta.

### **1.4 RITARDATA CONSEGNA**

(SEZ. B CAP. 1.4.1 E 1.4.3)

I termini di consegna indicati in offerta devono intendersi tassativi ed improrogabili; in caso di ritardata consegna verranno applicate le seguenti penali:

- € 1.000 per ogni autobus per ogni giorno di ritardo.

### **1.5 MANCATA DISPONIBILITÀ GIORNALIERA DEI VEICOLI**

#### **1.5.1 INDISPONIBILITÀ VEICOLI**

(SEZ. B CAP. 1.6.4.4)

Il conteggio dei veicoli indisponibili al servizio di linea il giorno precedente verificato, sulla base delle informazioni comunicate dal Fornitore sul numero di veicoli disponibili all'uscita mattutina (ore 05.00 circa), il numero MINIMO dei veicoli richiesto come disponibile dovrà essere mantenuto nell'ambito di tutta la mattina di servizio sino alle ore 14.00 dei giorni feriali (Domeniche e Festività esclusi, Sabati inclusi) deve essere conforme alle tabelle al Capitolo 1.6.4 della Sezione B del presente Capitolato tecnico. Valori giornalieri superiori, comporteranno l'addebito di penale all'Impresa dell'importo di EURO 300,00, per ogni unità eccedente e per ogni giorno.

#### **1.5.2 TRAINO VEICOLI IN AVARIA**

(SEZ. B CAP 1.6.2.1)

Nel caso di guasto in linea tale da prevedere il traino del veicolo in avaria a cura di COMMITTENTE, verrà richiesto all'Impresa un rimborso pari a € 250 per ciascun traino, con facoltà di COMMITTENTE di compensare il suddetto importo con quanto dovuto all'Impresa a titolo di corrispettivo.

## **1.6 RITARDATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE E STRUMENTAZIONE**

(SEZ. B CAP. 1.12)

Si precisa che i termini per la consegna della documentazione e/o della strumentazione si intendono tassativi ed improrogabili.

I termini di consegna si intendono rispettati solo nel caso in cui la documentazione e la strumentazione consegnate siano perfettamente rispondenti e completi in ogni sua parte.

Nel caso in cui la documentazione e/o la strumentazione vengano consegnate in ritardo rispetto ai termini indicati, l'IMPRESA dovrà corrispondere al COMMITTENTE la somma di € 50,00 a bus per ogni giorno di ritardo sul programma fissato e per ogni tipo di documentazione e/o strumentazione non fornita, per un periodo massimo di 90 gg. Se il ritardo sarà inferiore a 20 gg., non si darà luogo all'applicazione della suddetta penale. Oltre il periodo massimo di 90 giorni COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il Contratto richiedendo eventuali maggiori danni derivati da tale inadempimento.

Le penali di cui al presente articolo sono tra loro cumulabili.

## **1.7 MANCATO RISPETTO DICHIARAZIONI CICLO DI VITA**

(SEZ. B CAP. 1.7.2.2)

La procedura di calcolo, per determinare la penale per il mancato rispetto di quanto dichiarato dal Fornitore nelle schede della Sezione B al Capitolo 6.4, è descritta nella sezione B al Capitolo 1.7.2.2 del presente Capitolato tecnico.

## **1.8 MANCATO REPERIMENTO DEI RICAMBI**

(SEZ. B CAP. 1.8.1)

In caso di inadempienza a quanto previsto al Capitolo 1.8.1 della Sezione B del presente Capitolato tecnico COMMITTENTE si riserva di applicare una penale di euro 500,00 per ogni part number non reperito o per cui il Fornitore non abbia saputo indicare canali alternativi o non abbia prodotto le specifiche e/o i disegni tecnici.